



## **ORDINANZA MUNICIPALE** sulla custodia dei cani e tassa annuale

Ris. Mun. 14.07.2014, 28.11.2016

**Il Municipio di Massagno**, richiamati,

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- gli articoli 107, 192 LOC e 23, 24 e 25 RALOC
- l'articolo 139 del Regolamento comunale;

### **o r d i n a:**

Art. 1

**Campo  
d'applicazione**

La presente ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani (art. 4 cpv 2, 3, 4 delle Legge cantonale sui cani).

Art. 2

**Responsabilità**

<sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

<sup>2</sup>Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente del cane o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

<sup>3</sup>È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di fr. 3 milioni. In caso di affidamento abituale o occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3

**Identificazione**

<sup>1</sup>I cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

<sup>2</sup>Allo scopo di garantire il loro riconoscimento i cani devono essere muniti di microchip.

- Art. 4  
Corsi** <sup>1</sup>Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi obbligatori previsti dalle disposizioni sia federali sia cantonali.
- <sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.
- Art. 5  
Autorizzazione** <sup>1</sup>La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- <sup>2</sup>La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- <sup>3</sup>L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cane di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- <sup>4</sup>Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.
- Art. 6  
Struttura di detenzione** Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.
- Art. 7  
Cani pericolosi: definizione e obblighi** <sup>1</sup>Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- <sup>2</sup>È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- <sup>3</sup>In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- <sup>4</sup>Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.
- Art. 8  
Fuga** <sup>1</sup>Il proprietario o detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- <sup>2</sup>La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

**Art. 9**  
**Disposizioni**  
**generali**

<sup>1</sup>È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

<sup>3</sup>I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

**Art. 10**  
**Aree di svago**  
**e di sfogo**

<sup>1</sup>Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo del cane e se necessario il guinzaglio.

**Art. 11**  
**Norme**  
**igienico**  
**sanitarie**

<sup>1</sup>Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

<sup>2</sup>Laddove disponibili, potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

<sup>3</sup>Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori di raccolta dei rifiuti appositamente predisposti.

<sup>4</sup>Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

- Art. 12**  
**Quiete pubblica**
- I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).  
Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.
- Art. 13**  
**Cani incustoditi**
- <sup>1</sup>I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
- <sup>2</sup>In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.
- Art. 14**  
**Morte dell'animale**
- <sup>1</sup>In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
- <sup>2</sup>La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati AMICUS entro 10 giorni.
- Art. 15**  
**Sanzioni**
- <sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.00 (art. 21 cpv 1 Legge sui cani).
- <sup>2</sup>Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
- l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati AMICUS;
  - la mancata frequenza ai corsi prescritti in base all'art. 4 della presente ordinanza (2);
  - la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
  - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
  - la fuga del cane;
  - il mancato uso della museruola;
  - la raccolta degli escrementi;
  - il disturbo della quiete;
  - la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
  - l'accesso alle aree vietate.
- <sup>3</sup>L'importo minimo della multa per le infrazioni indicate in precedenza è stabilito in fr. 250.00.
- <sup>4</sup>Riservata l'applicazione di cui al cpv 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 16 **Tassa annuale** <sup>1</sup>I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

<sup>2</sup>La tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane, (art.4 cpv. 2, 3 e 4 – Legge sui cani) e l'importo annuale è stato fissato in fr. 100.00 per animale (cane) (3) Per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina secondo l'Ordinanza federale sulle epizootie. L'aggiornamento dei dati è compito dei proprietari o detentori di cani.

<sup>3</sup>Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone fr. 25.00 della stessa.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.

Art. 17 **Disposizioni finali** Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni delle Leggi federali e cantonali in materia.

Art. 18 **Disposizione abrogativa** È abrogata l'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani e per l'igiene delle aree pubbliche dell' 8 gennaio 2010.

Art. 19 **Pubblicazione Entrata in vigore** La presente Ordinanza, pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC .  
Le modifiche di cui agli art. 3, 4, 14, 15 e 16 entrano in vigore trascorso il periodo di pubblicazione. Restano riservate eventuali modifiche legislative federali e cantonali in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria a.i.:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi

(1) Art. 4: modifica in base al vigente regolamento federale e cantonale dal 1.1.2017.

(2) Art. 15 cpv. 2: modifica in base al vigente regolamento federale e cantonale dal 1.1.2017.

(3) Art. 16: abrogazione pro rata tassa

(4) Art. 3, 14 e 15 modifica denominazione banca dati

La presente ordinanza è pubblicata dal 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016.